



## Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE  
n. 22 del 18/03/2020

### ORDINANZA SINDACALE

del 18.03.2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE DI CHIUSURA AL PUBBLICO  
DI PARCHI, PIAZZE ED AREE VERDI COMUNALI AL FINE DI  
TUTELARE L'INCOLUMITA' PUBBLICA ED EVITARE  
ASSEMBRAMENTI.**

In data 18 marzo 2020 nella Residenza Municipale

**IL SINDACO**  
Giuseppe Colonna

## IL SINDACO

### PREMESSO che:

- l'OMS il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia nonché l'incremento dei casi sul territorio nazionale, Puglia compresa, ha portato all'emissione di ulteriori D.P.C.M. del 9 e 11 marzo 2020;

### CONSIDERATO che:

- la situazione attuale dovuta all'emergenza COVID-19 impone una significativa ma necessaria restrizione dell'accesso da parte dei cittadini all'interno di parchi, ville e piazze;
- le disposizioni normative di cui ai richiamati D.P.C.M. del 08, 09 e 11 marzo 2020 prevedono i soli spostamenti necessari ed indispensabili dei cittadini all'interno del solo territorio comunale di Mola di Bari vietando, altresì, gli spostamenti fuori Comune se non per le valide motivazioni di cui ai predetti decreti;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri impongono come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione che possa favorire il contagio del virus Covid-19;

**RITENUTO**, opportuno e coerente con la finalità di ridurre al minimo il verificarsi del contagio del virus Covid-19 di disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica la chiusura al pubblico, fino al 3 aprile 2020, di tutti i parchi, ville, piazze e giardini presenti sul territorio comunale;

**RINVENUTE** tutti esistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare le conseguenze del fenomeno epidemiologico Covid-19;

### VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.), così come modificati dall'articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città” che attribuiscono, altresì, al Sindaco poteri di ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- il D.lgs n. 267/2000 nelle parti applicabili nell'ordinamento amministrativo regionale degli Enti Locali;
- l'art. 650 del c.p. e l'articolo 17 comma 2 del T.U.LL.P.S.;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivante da agenti virali trasmissibili;

**CONSIDERATO** che l'inosservanza dell'articolo 650 c.p. così come stabilito all'art. 3 comma 4 del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, che violano l'art. 1 del predetto Decreto Legge e successive modificazioni introdotte per ultimo dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 59 del 08/03/2020) e Decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 09 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 62 del 09/03/2020) e successive modifiche sono considerati fenomeni di “illegalità e criminosi” enunciati dall’articolo 54 comma 4 del TUEL (come da ultimo modificato dall’articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”) poiché non rispettosi del Codice Penale;

**PRESO ATTO** che copia della presente Ordinanza, è stata inviata a S.E. il Prefetto di Bari;

**RICHIAMATI** il D.P.C.M. del 08, 09 e 11 marzo 2020 ed in particolare, quest’ultimo l’articolo 1, aventi ad oggetto: “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;

**SENTITO** per le vie brevi il Centro Operativo Comunale del Comune di Mola di Bari;

**VISTO** tutto quanto sopra espresso e motivato,

### **ORDINA**

- con decorrenza immediata la chiusura al pubblico di tutti i parchi, le piazze, i giardini e le aree verdi comunali (solitamente luoghi di ritrovo e assembramento) sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, per il tramite della chiusura di cancelli per le aree dotate di recinzione o per il tramite di nastro bicolore o transenne laddove assenti cancelli o recinzioni;
- la violazione della presente ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell’art. 650 c.p. con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro;

### **SI TRASMETTE**

Il presente atto;

- al Comando di Polizia Locale per i conseguenti adempimenti;
- a S.E. il Prefetto di Bari;
- al Sig. Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Mola di Bari;
- al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Mola di Bari;
- al Responsabile Settore LL.PP e Urbanistica del Comune di Mola di Bari;

### **INFORMA**

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 è il Comandante/Responsabile della Polizia Locale di Mola di Bari, Commissario Superiore TANZI Avv. Vito;
- che in osservanza dell’art. 3, comma 4, legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla data di notifica ovvero, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Mola di Bari.

Mola di Bari 17 marzo 2020

**IL SINDACO  
Giuseppe COLONNA**

## **ESECUTIVITA'**

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 18/03/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

MOLA DI BARI, li 18 marzo 2020

## **VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.